

**AVVISO PUBBLICO**

**per il reperimento di manifestazioni di interesse per la nomina di Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza**

**di seguito denominato "COA"**

- **Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed introduce la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO) ed, in particolare:
- Articolo 24 - Responsabilità del titolare del trattamento.
- Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.
- Articolo 29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
- Articolo 30 - Registri delle attività di trattamento.
- Articolo 32 - Sicurezza del trattamento.
- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati.
- Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati.
- Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati.
- **Viste** le Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD o DPO) – WP243 adottate dal Gruppo di Lavoro art. 29 in allegato alle Linee Guida sul RPD o DPO emanate il 15 dicembre 2017.
- **Visto** che il predetto regolamento prevede l'obbligo, per il Titolare, di designare il Responsabile della protezione dei dati quando il trattamento è effettuato da una P.A.;

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

- **Rilevato** che le predette disposizioni prevedono che la designazione del RPD o DPO possa essere effettuata in base a contratto di servizi con soggetti esterni all'organizzazione, da individuarsi sulla scorta della loro conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39, con il livello di conoscenza specialistica adeguato al trattamento dei dati effettuato dal Consiglio;
- **Preso atto** che la preliminare indagine diretta alla individuazione di una figura all'interno del Consiglio e delle dipendenze dello stesso ha avuto esito negativo;
- **Rilevato** che all'adempimento di tale obbligo e dei connessi adempimenti da assolvere in materia soggiacciono anche gli Ordini degli Avvocati, quali Enti Pubblici non economici, (art. 24, c. 3, L. 247/12);

### **RENDE NOTO**

- Che, con Delibera Consiliare del 9 dicembre 2019, ha stabilito di avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/16, tramite pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, del presente

### **AVVISO PUBBLICO**

avente per oggetto l'assegnazione dell'incarico di Responsabile della protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) e l'attività di assistenza e formazione su tutti gli adempimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal

### **Art. 1 – COMPITI E PRESTAZIONI**

Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi degli artt. 37-38-39 del Regolamento Europeo 679/2016 deve provvedere a:

1. Affiancare il Titolare e/o Responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, al fine di fornire consulenza per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal R.G.D.P. e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;
2. Sorvegliare l'osservanza del R.G.D.P., delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali,

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

inclusi l'attribuzione di ruoli e delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento;

3. Verificare la puntuale applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste di esercizio dei diritti;
4. Fornire, se richiesto, pareri tecnico-legali in merito all'impatto che le nuove tecnologie e le nuove procedure avranno sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del R.G.D.P. ;
5. Cooperare ed interagire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
6. Eseguire la valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali;
7. Redigere il Documento delle misure a tutela dei dati delle persone all'interno del quale sarà presente la completa valutazione dei rischi incombenti sui dati, la definizione della struttura entro cui avviene il trattamento dei dati, la definizione dei trattamenti dei dati, la definizione dei trattamenti che verranno dati affidati all'esterno;
8. Redigere i documenti di nomina dei soggetti incaricati del trattamento dei dati;
9. Redigere le richieste di consenso per il trattamento dei dati da fornire agli interessati;
10. Organizzare, se richiesto, incontri formativi per il personale amministrativo;
11. Effettuare una analisi preliminare delle criticità, analizzare le problematiche inerenti i trattamenti dati in essere e progettare interventi di miglioramento;
12. Aggiornare il Registro dei trattamenti dati ai sensi dell'art. 30 R.G.D.P. e monitorare sul suo aggiornamento, nonché nella predisposizione di codici di condotta e sulla opportunità di introduzione di misure di protezione secondo quanto stabilito dall'art. 25 R.G.D.P. (privacy by design e privacy by default);
13. Collaborare con il Titolare e Controllare che le eventuali violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
14. Controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d'impatto e venga richiesta l'autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti;
15. Il DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente. Il Titolare del trattamento fornirà i dati necessari all'adempimento dei compiti richiesti. Il soggetto

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

incaricato dovrà garantire la propria presenza fisica o quella di un proprio collaboratore (appartenente al team DPO) presso la sede del COA per almeno 4 ore al mese secondo le sue necessità ed in ogni caso la reperibilità continua; inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza o quella di un proprio collaboratore (appartenente al team DPO) presso la sede del COA entro un termine ragionevole ed in ogni caso nel termine che sarà concordato con gli ispettori.

### **Art. 2 – REQUISITI GENERALI**

I soggetti partecipanti alla seguente procedura possono essere professionisti singoli ovvero strutturati in studi pluripersonali (associazioni) o in persone giuridiche.

Alla procedura sono ammessi tutti coloro:

1. che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. che abbiano ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, soprattutto della terminologia giuridica;
3. che abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
4. che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
5. che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
6. che non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. che non si trovino in situazione di conflitto di interessi;
8. che posseggano una approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39 con il livello di conoscenza specialistica adeguato al trattamento dei dati effettuato dal COA;
9. che non abbiano procedimenti penali attualmente pendenti a loro carico;

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

10. che posseggano qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere;
11. che siano in regola con la posizione contributiva, con il pagamento delle quote annue di iscrizione all'Albo degli Avvocati e con la formazione permanente (se avvocati).

### **ART- 2 bis) - REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA**

I candidati dovranno avere un'approfondita conoscenza del nuovo Regolamento UE 2016/679 – GDPR, delle prassi in materia di privacy nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. In particolare sono richieste competenze specifiche in materia di normativa di settore, gestione e analisi di processi di risk management, oltretutto capacità di assolvere a funzioni consultive e formative di supporto. Gli aspiranti dovranno dimostrare di avere qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master, certificazioni e corsi di studio/professionali.

Possono partecipare alla presente selezione professionisti singoli, ovvero strutturati in studi/associazioni, o persone giuridiche in possesso dei requisiti di seguito elencati:

1. Diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Informatica/Scienze dell'Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata ai sensi della normativa vigente, in materie giuridico-economiche e/o tecnico-informatiche ; nel caso di società o associazioni, il capo team DPO deve essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Informatica/Scienze dell'Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata ai sensi della normativa vigente, in materie giuridico-economiche e/o tecnico-informatiche ;
2. Comprovata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR;
3. Esperienza professionale pluriennale nell'ambito del trattamento dei dati personali nella P.A., possibilmente, esperienza di consulenza e specifica conoscenza delle problematiche dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

4. Possesso di idonea formazione attraverso la partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di protezione dei dati personali e funzioni e compiti del Responsabile della protezione dei dati personali;
5. Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti);
6. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, nei casi di professionisti, iscrizione presso il competente Ordine professionale da almeno 36 mesi;
7. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Si precisa che nel caso di istanza presentata da persona giuridica è indispensabile che sia indicato il soggetto referente unico per il committente. Tale soggetto, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e professionali richiesti per la partecipazione alla gara.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico. L'accertamento della mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.

### **Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico avrà la durata di 3 anni, eventualmente prorogabile per periodi di pari durata, a semplice richiesta, proroga rispetto alla quale il soggetto che abbia conseguito il conferimento dell'incarico di DPO dichiara sin da ora di prestare la propria disponibilità. La determinazione della durata dell'affidamento non impedisce al COA di Cosenza di recedere dal contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 38 paragrafo 3 RGDP, dando preavviso scritto di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato sino a tale data per l'incarico svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento.

### **Art. 4 – COMPENSO**

Il valore complessivo annuale del compenso è stimato in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali. Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, incluse eventuali trasferte e spese vive. Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni semestrali annue.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

## **Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La domanda di partecipazione per l'ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire al COA entro e non oltre le ore 24.00 del giorno il 15 novembre 2021 e avente ad oggetto

**“Manifestazione di interesse per la nomina di Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e per la gestione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016”** dovrà essere trasmessa, a mezzo pec, all'indirizzo [segreteria@avvodicosenza.it](mailto:segreteria@avvodicosenza.it). **Alla comunicazione pec dovrà essere inserita:**

– Allegato A – Documentazione Amministrativa- dovrà contenere la documentazione di seguito indicata: 1.domanda di partecipazione 2 Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ; 3.Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità. 4. Dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 5. Dichiarazione di insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici ; 4.copia di un documento di identità del sottoscrittore;

– Allegato B – Documentazione Tecnica - dovrà contenere la documentazione di seguito indicata: 1.curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 2.Attestati di partecipazione a corsi di formazione, di specializzazione, master, corsi di aggiornamento, etc

La domanda di partecipazione per l'ammissione alla selezione deve altresì contenere la clausola di autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti, una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, nonché l'indirizzo pec presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione inerente la presente procedura, con indicazione di almeno un recapito telefonico.

## **Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE**

Le candidature saranno esaminate da una commissione interna composta dai Consiglieri dell'ordine degli Avvocati di Cosenza che stilerà un prospetto comparativo. E' facoltà della Commissione chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla proposta presentata. Il servizio sarà aggiudicato al candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto calcolato sulla base dei dati di cui alla seguente tabella:

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

## COMPETENZE E TITOLI – OFFERTA TECNICA

- Diploma di Laurea o laurea magistrale/specialistica 5 punti;
- Master o Corsi di specializzazione della durata minima di 1 anno o 1200 ore in tema protezione dei dati personali (5 punti per ogni corso) Max 10 punti;
- Attestati di partecipazione a corsi di formazione/ aggiornamento collegati alla figura e funzioni del DPO/RPD (2 punti per ogni corso) Max 6 punti
- Incarichi svolti in qualità di DPO/consulente Privacy per enti e Consigli dell'Ordine Avvocati (punti 3 per ogni anno di incarico) Max 15 punti
- Incarichi svolti in qualità di formatore e/o Consulente privacy (punti 1 per ogni corso di docenza o incarico svolto nell'ultimo quinquennio) Max 5 punti

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice il COA a suo insindacabile giudizio, può non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea. In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2 comma dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924.

### **Art. 7- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Cosenza;
2. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
3. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P.

### **Art. 8- DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, la Commissione esaminatrice assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Commissione Esaminatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; • l'omessa, incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei re-quisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'autocertificazione e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; • Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; • Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **Art. 9 – ESAME DELLE OFFERTE**

La seduta pubblica relativa all'apertura delle candidature pervenute si terrà il 13 dicembre 2021. La trasmissione della presente Lettera di Invito deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica. La Commissione Esaminatrice potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8.

In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Commissione Esaminatrice riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

Concorrenti mediante i mezzi previsti nella presente Lettera di Invito o dalla legge almeno 2 giorni prima della data fissata. In seduta pubblica la Commissione Esaminatrice provvederà a: valutare la documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione dei concorrenti; 1.verificare il contenuto dell'offerta tecnica; In seduta privata la stazione appaltante procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi. Il seggio di gara compilerà un prospetto comparativo e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 6.

### **Art. 10 – ESCLUSIONI E AMMISSIONI**

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Cosenza il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti speciali. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato avviso ai Concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

### **Art. 11- AGGIUDICAZIONE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio. L'aggiudicazione è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, il COA procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Il COA, in tal caso, aggiudicherà, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura del COA con le modalità di cui all'art. 76 del Codice. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, il COA inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del contratto. Ai sensi dell'art.

## *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza*

80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il COA ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

### **ART. 12 - VALORE DELL'AVVISO**

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano per il COA alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni da parte del COA a qualsiasi titolo. La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.

### **ART. 13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 per le norme compatibili con il Regolamento.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è il COA di Cosenza, tel. 0984.33869 pec [segreteria@avvocaticosenza.it](mailto:segreteria@avvocaticosenza.it)

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli da 13 a 20 GDPR e 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (in quanto compatibili).

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza


## Responsabile del procedimento:

Il responsabile del procedimento è il COA di Cosenza in persona del Presidente, Avv. Vittorio Gallucci; il Responsabile della pratica è il Consigliere Segretario, Avv. Francesco Calvelli:

Cosenza, 19 luglio 2021

Il Consigliere Segretario

Avv. Francesco Calvelli



Il Presidente

Avv. Vittorio Gallucci

